

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



## NEWSLETTER 2-17

**Disclaimer:** se non diversamente indicato, gli autori dei contributi pubblicati sulla newsletter sono Luca Confalonieri e Massimo Tognola. I contenuti pubblicati riflettono pareri personali degli autori che non impegnano l'associazione in quanto tale. I pareri riportati sono di carattere generale e la loro applicazione a fattispecie concrete deve essere valutata caso per caso.

### Editoriale

Nonostante le temperature siano calate drasticamente in queste ultime settimane, resta caldissimo il clima nel settore finanziario svizzero.

Attualmente sono in corso l'esame delle nuove leggi sui servizi ed infrastruttura finanziaria. Il GAFI, l'Unione Europea e l'OCSE continuano a mettere pressione alla Svizzera sulla gestione di società off-shore, sulla situazione delle società a tassazione agevolata, sui risultati dell'esame sulla Svizzera in ambito LRD, e sull'inclusione nella LRD dell'attività di consulenza nell'ambito della costituzione di società, eccetera.

Per quanto ci riguarda sono partiti i lavori preliminari per la costituzione della nuova autorità di sorveglianza sui gestori patrimoniali e sui trustee.

Si è da poco conclusa una consultazione sulla revisione di alcune leggi tesa a rafforzare la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento, modifiche che avranno un impatto anche sui nostri regolamenti e sui vostri obblighi di diligenza. Le nostre prese di posizione come sempre sono scaricabili sul nostro sito internet.

Oltre a quanto "bolle in pentola" in questa newsletter abbiamo pensato di portarvi anche alcuni contributi pratici che siamo certi potranno suscitare il vostro interesse.

Trovate un contributo che analizza i risvolti fiscali legati agli aspetti finanziari che rivestono una importanza di rilievo e sollevano quesiti sul posizionamento competitivo del Cantone Ticino nel confronto intercantonale e internazionale.

Un secondo contributo è dedicato all'obbligo di comunicazione. La comunicazione di sospetto di riciclaggio è un tema con il quale si trovano confrontati una decina di affiliati ogni anno. Una recente sentenza del Tribunale federale ci invita a essere vigili e prudenti. Del tema si è discusso anche in un recente workshop promosso dalla FINMA durante l'incontro annuale con gli OAD.

Abbiamo dato infine spazio a due visioni critiche sull'attuale Legge sull'esercizio della professione di Fiduciario (LFid). Un primo contributo si dedica alla prassi dell'autorità cantonale di vigilanza in ambito della concessione delle patenti per l'esercizio della professione fiduciaria che sta destando critiche ed è stata oggetto di una recente interpellanza parlamentare. Il secondo rammenta ai politici cantonali che con l'introduzione della vigilanza federale sui gestori di patrimoni, la LFid per loro verrà a cadere.

Non c'è che dire, il settore finanziario vive un momento di enorme fermento e di grandi ed importanti cambiamenti. Gli ottimisti vedono in questa situazione delle opportunità, i pessimisti provano un sentimento di incertezza e smarrimento. Una cosa è certa. Per continuare ad operare tutte le parti coinvolte sono sottoposte a notevoli sforzi.

### Rafforzamento della lotta contro il terrorismo

*Avv. Daniela Leoncini*

Il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto finalizzato a rafforzare ulteriormente le norme penali contro il terrorismo e il crimine organizzato, rispettivamente permettere una cooperazione internazionale più stretta.

Modifiche legislative connesse con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e relativo Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015 (entrato in vigore sul piano internazionale il 1. luglio 2017).

L'avamprogetto, la cui consultazione si è conclusa il 13 ottobre, consiste in una modifica mirata del diritto penale e di altre leggi funzionali al perseguimento penale per consentire alle Autorità competenti di agire in maniera più efficace in ambito di prevenzione di attentati terroristici.

**Sul piano penale** l'avamprogetto prevede in particolare l'introduzione di un nuovo art. 260sexies CP che rende passibile di pena il reclutamento, l'addestramento e i viaggi all'estero con finalità terroristiche (il cosiddetto "turismo della jihad"). Inoltre il Consiglio Federale propone una modifica dell'art. 260ter CP (introdotto negli anni novanta per contrastare le organizzazioni mafiose) che estende esplicitamente il reato di organizzazione criminale alle organizzazioni terroristiche (ancorché, sul piano della tipicità del reato, trattasi di un'estensione di valenza puramente simbolica in quanto le organizzazioni terroristiche costituiscono già di per sé delle organizzazioni criminali), con un'aumento della pena massima nel caso di partecipazione e sostegno ad organizzazioni terroristiche. Viene poi a cadere il criterio di segretezza della struttura e dei suoi componenti, ciò che permette di avviare ad un criterio spesso criticato da dottrina e giurisprudenza, la cui interpretazione era considerata problematica. Inoltre il sostegno all'organizzazione è reso punibile in quanto tale, e non deve più essere connesso con il carattere criminale dell'attività dell'organizzazione (semplificazione questa che dovrebbe alleggerire l'onere della prova da parte delle Autorità inquirenti). Da ultimo la modifica dell'art. 260ter CP introduce un reato qualificato per i "pesci grossi" che esercitano un'influenza determinante in seno all'organizzazione.

È comunque bene ricordare che queste modifiche al Codice penale finalizzate alla lotta contro il terrorismo vengono comunque affiancate da altre regolamentazioni del nostro Ordinamento giuridico in materia, tra le quali in particolare la Legge federale urgente che vieta i gruppi <<Al-Qaida>> e <<Stato islamico>> e le organizzazioni associate in vigore dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2018, rispettivamente la nuova Legge federale sulle attività informative (LAI), entrata in vigore il 1. settembre 2017, ed in particolare l'art. 73 LAI (Divieto di determinate attività), risp. l'art. 74 LAI (Divieto di organizzazioni). Per inciso proprio quest'ultima norma (vale a dire l'art. 74 cpv. 4, 6 e 7 LAI) è pure interessata dall'avamprogetto attualmente in consultazione, con una implementazione che ne farà una base legale atta a recepire la Legge federale urgente anzidetta dopo la sua scadenza a fine 2018.

**Sul piano della cooperazione internazionale in materia penale** la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) viene implementata dall'avamprogetto mediante due nuove disposizioni (art. 80dbis e 80dter AIMP) in favore di una cooperazione più stretta ed efficace tra Autorità. In particolare viene introdotta la possibilità, a determinate condizioni (tra cui in particolare in caso di pericolo imminente e grave legato al terrorismo), di procedere ad una trasmissione anticipata della informazioni e dei mezzi di prova; senza cioè dover attendere la decisione formale di concessione dell'assistenza giudiziaria a chiusura della procedura di assistenza. Inoltre viene gettata la base per la costituzione di "équipes" comuni di inchiesta tra Autorità svizzere (federali o cantionali) ed Autorità giudiziarie estere.

Questo potenziamento della collaborazione tra Autorità svizzere ed estere si riflette anche in una modifica della Legge federale relativa alla legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD). L'avamprogetto prevede infatti, mediante l'inserimento di un nuovo capoverso 2bis all'art. 11a LRD, di estendere la possibilità per l'Ufficio di comunicazione (MROS) di richiedere informazioni a intermediari finanziari terzi, non più solo a fronte di comunicazioni effettuate da altri intermediari ex art. 9 LRD, bensì anche sulla base di informazioni provenienti da un'Autorità estera sua omologa.

Sempre in materia di LRD l'avamprogetto prevede poi una serie di puntualizzazioni in diversi articoli vertenti a richiamare in maniera esplicita nel testo di legge le organizzazioni terroristiche e il finanziamento del terrorismo, senza però costituire una modifica di sostanza della regolamentazione.

## Comunicazione di sospetto (art. 9 LRD) dopo la fine della relazione d'affari – la prudenza è d'obbligo

**Fatti:** Un IF (gestore di patrimoni) interrompe una relazione d'affari a fine gennaio 2007  
 Il 15 marzo 2007 vi è l'apertura, da parte del Ministero pubblico della Confederazione di una  
 inchiesta penale a carico del cliente dell'IF  
 Il 4 marzo 2014 il Dipartimento delle Finanze condanna l'IF per l'omessa comunicazione

### Premessa giuridica

La violazione dell'obbligo di comunicare è sanzionata all'art. 37 LRD. E' prevista una multa fino a 500'000 franchi se l'infrazione è commessa volontariamente e di 150'000 franchi al massimo se commessa per negligenza.

La procedura è retta dal Diritto Penale Amministrativo (DPA) e responsabile della procedura è il Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) – Art. 50 cpv. 1 LFINMA.

Di principio punibile è la persona fisica che ha commesso il reato, solamente in casi molto limitati e alle condizioni previste dall'art. 49 LFINMA la multa può essere inflitta alla persona giuridica (nel qual caso la stessa non può superare i 50'000 franchi).  
 La prescrizione per la punizione di una mancata comunicazione è di sette anni.

### Osservazioni sul caso

Esaminiamo prima brevemente se secondo il TF il reato oggetto della condanna emessa dal DFF sia da considerarsi prescritto o meno. Tesi sostenuta dall'IF poiché la relazione ha avuto termine a fine gennaio 2007, non condivisa dal TF, sia per le considerazioni che trovate più sotto nel testo, sia perché l'azione penale si sarebbe prescritta 7 anni dopo l'apertura del procedimento penale (15 marzo 2007). Quindi secondo il TF l'azione penale contro l'IF si sarebbe dovuta prescrivere il 14 marzo 2014. Il DFF ha emesso la sua decisione di condanna il 4 marzo 2014 quindi entro i sette anni. La validità della decisione del DFF viene quindi confermata.

Si precisa che secondo la giurisprudenza del TF una mancata comunicazione può dare luogo anche ad una accusa (a questo punto possiamo affermare supplementare) per riciclaggio di denaro. Il mancato annuncio al MROS viene equiparato ad una omissione che rende più difficoltosa la confisca dei valori patrimoniali. I due procedimenti procedono parallelamente e indipendentemente uno dall'altro.

L'esame relativo all'omessa comunicazione deve essere effettuato considerando le informazioni e conoscenze dell'affiliato al momento in cui avrebbe dovuto fare la comunicazione.

Si rileva inoltre che la mancata comunicazione, a norma dell'art. 37 LRD, viene considerata un delitto continuativo (e non è un atto collocato in un momento ben preciso). Chi omette di comunicare persiste nel commettere il reato anche dopo che non ha effettuato la comunicazione. Secondo il TF l'obbligo di comunicare (sentenza 6B\_503/2015) può continuare anche dopo la chiusura della relazione d'affari.

Secondo la dottrina maggioritaria l'obbligo di comunicare cessa con la cessazione della relazione d'affari. Vi è praticamente un solo esperto (Thelesklaf) che si è espresso a favore di un obbligo di comunicazione che continua "fintanto che sussistono dei valori suscettibili di essere scoperti e – se necessario - confiscati". Anche il MROS si è espresso a favore di questa tesi, ritenendo inoltre che i documenti forniti all'autorità nell'ambito di una comunicazione potrebbero portare delle informazioni preziose alle autorità di perseguimento penale.

D'altra parte va rammentato che a norma del ROAD un intermediario finanziario non può porre fine ad una relazione d'affari se si trova confrontato o con il sospetto che i fondi provengano da un crimine o con l'imminenza di procedure penali a carico del cliente.

Il TF ritiene, nel caso concreto, che l'Intermediario Finanziario era soggetto ad un obbligo di comunicazione poiché su di un conto intestato ad una società da lui amministrata (e ancora in essere dopo la chiusura della relazione con il cliente) sono transitati i valori patrimoniali del cliente che avrebbero dovuto essere oggetto della comunicazione.

Sulla base della sentenza si può rilevare che l'obbligo di comunicare non cessa con la relazione d'affari ma non può persistere all'infinito. L'obbligo dovrebbe quindi cessare se non vi sono più valori patrimoniali che possono essere oggetto di una confisca. Sembrerebbe quindi che il TF sconfessi il MROS e che non permetta che l'obbligo sussista solo perché il dossier dell'IF può contenere informazioni interessanti. Ciò nonostante va rilevato che per l'IF risulta pressoché impossibile valutare la situazione reale.

Il TF non tratta nella sentenza la questione se l'obbligo di comunicazione persisteva in virtù di informazioni note all'IF (che avrebbero già potuto, prima dell'interruzione della relazione d'affari, portare alla comunicazione) o se persisteva anche in assenza di esse.

In realtà la sentenza del TF citata genera più dubbi di quelli che chiarifica. Ecco che l'IF deve quindi agire in maniera prudente se confrontato con una simile fattispecie. L'OAD FCT consiglia agli IF che se fondati sospetti dovessero sorgere dopo la chiusura della relazione d'affari, il caso va esaminato a fondo, vanno fatte delle verifiche interne e tutto il processo va documentato in una relazione apposita. Solo al termine di questo iter si potrà valutare se sussista un obbligo di comunicazione (ex. Art. 9 LRD), se sia prudente avvalersi del diritto di comunicazione (art. 305ter CP) oppure se ci si può astenere dall'effettuare una comunicazione.

## La competitività fiscale del Ticino nel contesto intercantonale e internazionale

Di Francesco Baccaglini - MAS in Tax Law - Albacore Wealth Management – Lugano

In questa newsletter, si segnala il lavoro di tesi del diploma del Master of Advanced Studies in Tax Law della SUPSI dell'avvocato Francesco Baccaglini della Albacore SA – un multi-family office affiliato all' OAD-FCT. Nel lavoro di tesi sono stati analizzati i meccanismi di tassazione di un portafoglio finanziario al fine di comparare il carico fiscale effettivo e complessivo che lo colpisce qualora il titolare sia residente alternativamente in Italia, Svizzera o Regno Unito.

La tesi nasce dalla constatazione che il carico fiscale rappresenta per certi versi il maggior costo che colpisce un patrimonio finanziario sia sotto il profilo della redditività degli investimenti (le imposte sui redditi), che del semplice possesso degli investimenti (le imposte sulla sostanza). Di conseguenza, gli investitori sono diventanti sempre più sensibili e consapevoli dell'impatto che la componente fiscale può svolgere nella scelta degli investimenti, soprattutto in un periodo storico di bassi tassi di interesse e di trasparenza fiscale. L'obiettivo era particolarmente complesso da raggiungere. Infatti, al giorno d'oggi, la determinazione del carico fiscale di un patrimonio finanziario è estremamente complessa sotto diversi profili. Anzitutto, la varietà degli strumenti finanziari a disposizione degli investitori raggiunge gradi di sofisticazione e personalizzazione tali da renderli unici. Inoltre, le imposte che colpiscono un portafoglio sono molteplici e di diversa natura. Il carico fiscale non si limita alle sole imposte sui redditi, ma si estende anche alle imposte patrimoniali (es: imposta sulla sostanza) e alle imposte sulle transazioni finanziarie (es: imposta di bollo). La tesi ha di conseguenza dimostrato che l'aliquota nominale, che si è soliti ritenere colpisca i redditi, si discosta dal carico fiscale effettivo in modo significativo sia in aumento che in diminuzione. Tale fenomeno è accentuato da alcuni fattori concomitanti.

Ad esempio, gli ordinamenti modulano la stessa imposta in funzione della tipologia di reddito che colpisce. Il caso più evidente è l'esenzione degli utili in capitale (capital gain) in Svizzera rispetto ai dividendi o interessi che sono assoggettati a tassazione ordinaria.

L'ordinamento italiano invece presenta un'aliquota fiscale bassa (26%), ma è fortemente penalizzato, al contrario degli altri ordinamenti, dalla impossibilità di accreditare le ritenute alla fonte prelevate all'estero (c.d. computo globale) dando luogo a fenomeni di doppia imposizione, che fanno lievitare l'imposizione complessiva.

A causa delle varie particolarità della fiscalità finanziaria, un'analisi astratta della tassazione degli strumenti finanziari da sola non è idonea a individuare il carico fiscale effettivo, che colpisce un patrimonio finanziario. Per questo motivo, la tesi ha calato nella realtà dei numeri la tassazione di un portafoglio reale della dimensione di cento milioni di franchi svizzeri.

Di conseguenza, il lavoro è diviso in due parti ben precise. La prima parte analizza in astratto la normativa dei singoli Stati per stabilire la modalità di tassazione di ogni tipologia di reddito finanziario (dividendi, interessi, capital gain, fondi, ecc.) e del possesso delle attività finanziarie. La seconda simula i conteggi delle imposte basandosi su di un portafoglio finanziario gestito nel corso del 2016. Infine, viene suggerita una modalità di modulazione dell'imposta sulla sostanza svizzera per permettere di correggere alcune distorsioni e al contempo rendere il sistema più competitivo a parità di gettito.

Il portafoglio preso a base dei conteggi era reale. Semplicemente partendo dalla dimensione di circa CHF 60 mln. è stato portato a CHF 100 mln. al fine di facilitare i conteggi. Tale portafoglio ha generato redditi per più di 5 milioni, di cui la maggior parte dovuta a capital gain. I redditi con la relativa tassazione effettiva possono essere riassunti nella seguente tabella:

	Italia			Svizzera		UK	
Interessi	fr. 885.000,00	fr. 262.402,50	29,65 %	fr. 341.964,00	38,64 %	fr. 398.250,00	45,00 %
Dividendi	fr. 1.490.200,00	fr. 511.340,95	34,31 %	fr. 575.813,28	38,64 %	fr. 567.766,20	38,10 %
Capital gain	fr. 2.990.625,00	fr. 777.562,50	26,00 %	fr. -	0,00%	fr. 591.451,68	19,87 %
Tot. aliquota max	fr. 5.365.825,00	fr. 1.551.305,95	28,91 %	fr. 917.777,28	17,10 %	fr. 1.557.467,88	29,03 %
Tot. aliquota progr.	fr. 5.365.825,00	fr. 1.551.305,95	28,91 %	fr. 822.934,20	15,34 %	fr. 1.540.290,26	28,71 %

Partendo quindi dal portafoglio reale, i conteggi effettuati nella tesi hanno quantificato il carico fiscale sul portafoglio dimostrando che ai fini delle imposte dirette Italia e Regno Unito si equivalgono con una tassazione effettiva di circa il 29%. La Svizzera invece colpisce i redditi in misura molto inferiore, cioè intorno al 16%, grazie all'esenzione degli utili in capitale. La situazione si riequilibra nel momento in cui si prendono in considerazione anche le imposte patrimoniali. In questo caso, la Svizzera, rectius il Ticino, raggiunge il Regno Unito quanto a imposizione complessiva (imposte dirette e patrimoniali) poiché l'ordinamento inglese non conosce un'imposta patrimoniale. Il carico fiscale si attesta quindi al 29% anche per il cantone Ticino, al pari del Regno Unito, mentre l'Italia con l'imposta di bollo del 2 per mille sugli investimenti finanziari porta la tassazione al 32,5%.

	Italia	Svizzera	UK
	0.2%	0.61%	0
Imposte patrimoniali aliquota max	fr. 190'000.00	fr. 637'133.09	
	Italia	Svizzera	UK
Carico complessivo aliquota max	fr. 1'741'305.95	fr. 1'554'910.37	fr. 1.557.467,88
% del reddito	32.45%	28.98%	29,03%

Infine, si osserva come l'esenzione degli utili in capitale, se da una parte permette all'ordinamento svizzero di restare competitivo, dall'altra genera distorsioni nella scelta degli investimenti e disuguaglianze nella tassazione dei contribuenti. Sotto il primo profilo, gli investitori sono incentivati a investire in strumenti che generano capital gain (non tassati) invece di altre tipologie di redditi come dividendi o interessi (tassati). Sotto il secondo profilo invece, l'attuale imposta sulla sostanza non tiene conto della capacità del portafoglio di generare redditi che permettano di pagare l'imposta senza intaccare il capitale. Ad esempio, due portafogli di CHF 100 mln. l'uno, sono imposti nello stesso modo anche se uno ha prodotto il 5% di redditi - come nel caso in esame - e il secondo non ha generato alcun reddito. - Per ovviare a tali criticità, si propone di colpire con una maggiorazione dell'imposta l'incremento di sostanza da un anno con l'altro nella misura in cui tale aumento è riconducibile a redditi esenti. Ciò permetterebbe di liberare risorse da destinare alla riduzione del carico fiscale sui redditi imponibili e la sostanza. Per altro è interessante notare come la recente proposta del Consigliere Vitta vada in questa direzione, permettendo al cantone Ticino di essere più competitivo non solo nel contesto inter-cantonale, ma anche in quello internazionale. La proposta vuole introdurre da una parte una riduzione dell'aliquota massima cantonale attualmente al 3,5 per mille a partire da una sostanza di CHF 2,8 mln. portandola al 2,5‰ a partire da CHF 1,38 mln. nel 2020, con un'aliquota al 3‰ nei due anni di transizione (2019 e 2020). Dall'altra, un freno all'imposta cantonale e comunale sulla sostanza e sui redditi nella misura del 60% del reddito complessivo del contribuente. E' comunque previsto che la sostanza generi almeno un reddito annuo pari all'1%. La proposta è una sintesi di quanto già previsto dal cantone di Ginevra e di Argovia. Dagli atti pubblicati (§ 2.2.2 del Messaggio 7417 del 15 settembre 2017), risulta che il freno del 60% sarà calcolato sui redditi imponibili. Di conseguenza, gli utili in capitale saranno esclusi dal conteggio, accentuando la distorsione causata dall'esenzione di tale tipologia di redditi.

## NESSUN MOTIVO PER UN'AMNISTIA FISCALE GENERALE

La CET-S ha dibattuto l'iniziativa del Cantone di Friburgo che chiede un'amnistia fiscale generale. Considerata la possibilità, già esistente e ampiamente utilizzata, dell'autodenuncia esente da pena per gli evasori fiscali, la Commissione non vede alcun motivo per accordare un'ulteriore amnistia. Con 11 voti contro 1 propone pertanto di non dare seguito all'iniziativa. Presieduta dal consigliere agli Stati Martin Schmid (PLR, GR), la Commissione si è riunita a Berna il 02 novembre 2017. A parte della seduta era presente il Consigliere Federale Ueli Maurer.

## Novità LSFIN e LIFIN (vigilanza dei gestori patrimoniali)

vi possiamo confermare, come vi abbiamo già comunicato nell'ultima newsletter, che l'OAD FCT si occuperà anche sotto la nuova legge (LSFIN E LIFIN) della sorveglianza dei gestori patrimoniali. Il progetto relativo alla nascita della nuova autorità di sorveglianza sui gestori

sta procedendo secondo le tempistiche e i piani da noi fissati. Abbiamo deciso di presentarvi il progetto quando lo stesso sarà già in fase realizzativa. Nondimeno ci teniamo già sin d'ora, a scanso di malintesi, ad informarvi che ci stiamo già intensamente lavorando e che tutto procede secondo quanto prestabilito. Non è sufficiente costituire un'associazione e pubblicizzarla per poter dire di essere già in corso di realizzazione di una autorità di sorveglianza. La costituzione del veicolo che si occuperà della sorveglianza è l'ultimo passo di una serie di attività preparatorie che, per quanto ci riguarda, sono già in corso.

E' naturale che la concretizzazione di tutte le varie norme e implicazioni, nella loro forma definitiva, potrà avvenire non prima che le ordinanze di applicazione delle due leggi siano pubblicate. Nondimeno un primo progetto operativo vi sarà presentato nel primo semestre del 2018.

Vi preghiamo di prendere conoscenza di quanto precede e di voler attendere con fiducia e tranquillità la presentazione della nostra proposta. Nel frattempo abbiamo appreso che l'esame delle differenze tra le due camere del parlamento verrà effettuato nelle sessioni primaverili ed estive del 2018. Ne consegue che l'entrata in vigore della legge non potrà avvenire – come previsto – ad inizio 2019.

E' molto probabile che le nuove normativa, ivi inclusa la nuova vigilanza sui gestori patrimoniali, entrino in vigore il **1 gennaio 2020**, e che il tutto slitti quindi di un anno. I gestori avranno quindi tempo fino a fine 2023 per ottenere per il tramite delle nuove autorità di vigilanza l'autorizzazione FINMA.

---

## L'autorità di vigilanza sull'esercizio della professione di fiduciario legifera senza alcuna base legale?

L'OAD FCT ha sempre avuto una posizione critica sul ruolo dell'Autorità Cantonale di Vigilanza sull'esercizio delle professioni di Fiduciario. Un unicum svizzero nato con lodevoli intenti ma rivelatosi spesso come una semplice autorità autorizzativa e totalmente inutile per i vigilati e spesso poco utile per i clienti dei fiduciari.

Prova ne è che l'OAD FCT nell'ambito dell'ultima revisione della LFid ne propose tout court la sua abolizione. Ahinoi le altre associazioni professionali la pensavano diversamente.

Dall'entrata in vigore delle modifiche della LFid il consiglio di vigilanza si è dapprima concentrato sull'evasione di tutte le richieste di deroghe da parte di fiduciari attivi in più strutture. Con la modifica del Consiglio, avvenuta ormai un paio d'anni orsono, lo stesso ha deciso di inasprire ulteriormente la concessione delle deroghe, fino ad arrivare ultimamente all'elaborazione della prassi che qui sotto riportiamo e che ci è stata segnalata da alcuni affiliati:

*„... la prassi del Consiglio di vigilanza sull'acquisizione di almeno il 20/25 % delle quote di una Sagl (o di altra tipo di società) è volta a rafforzare il ruolo di fiduciario responsabile di un'altra società fiduciaria e facilitare così la concessione di una deroga.....“*

Si tratta di una prassi che a nostro avviso viene imposta facendo leva sul fatto che il richiedente spesso, dopo avere già atteso alcuni mesi per ottenere una risposta (per quanto ci è noto tali pratiche durano anche più di sei mesi), ha urgenza di concludere l'iter burocratico per potere iniziare l'attività.

Il parlamentare Avv. Matteo Quadranti ha inoltrato sul tema una interpellanza parlamentare. Prima che ciò accadesse abbiamo raccolto una presa di posizione dell'Autorità cantonale di sorveglianza che riteniamo sia opportuno eventualmente pubblicare in una prossima edizione, una volta che il Consiglio di Stato si sarà espresso.

---

## Alcuni motivi che ancora oggi depongono a favore dell'abolizione della LFid

Nel 2020, sperando che la politica cantonale se ne accorga, lo svolgimento dell'attività di gestore patrimoniale e di trustee necessiterà, sulla scorta di una legge federale, di una autorizzazione FINMA.

Ne consegue che in applicazione del principio della preminenza delle leggi federali su quelle cantonali, la LFid (e il relativo regolamento) per la parte relativa alla gestione patrimoniale (per intenderci la patente di fiduciario finanziario) non potrà più essere applicata e dovrebbe essere abrogata.

Si tratta della seconda legge federale che soppianta la vigilanza cantonale, la prima è stata quella sull'esercizio dell'attività di revisione contabile. E anche qui siamo già nell'assurdo, perché la persona che svolge un'attività di revisione contabile (e quindi controlla come gli altri registrano la contabilità) in virtù di una abilitazione federale, dall'altro se di contabilità si occupa deve assoggettarsi all'autorità cantonale.

Comunque resta il fatto che dal 2019 la patente di fiduciario finanziario diverrà obsoleta e non più necessaria. Ne consegue che l'attività residua dell'autorità sarà ulteriormente ridotta e legittima sarà la domanda se ancora sarà opportuno e giustificato mantenere una simile entità.



Casella Postale 6164  
091 - 924 98 53  
segretariato@oadfct.ch  
www.oadfct.ch